

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 25/03/2025 scadeva un vincolo attivato sei mesi prima: pertanto, gli veniva accreditato regolarmente sul conto l'importo di € 15.700, comprensivo degli interessi e capitale.
- Il giorno seguente procedeva con un nuovo vincolo a 6 mesi del medesimo importo e l'operazione sembrava accettata dal sistema, che ha rilasciato la ricevuta di avvenuta attivazione del nuovo vincolo.
- Il 1°/07/2025, effettuato un accesso al sito dell'intermediario, apprendeva che la somma era infruttifera in quanto il vincolo non era stato attivato.

- Chiedeva immediatamente al convenuto di provvedere a sistemare la posizione e riceveva un totale rifiuto.
- Parte ricorrente chiede “il riconoscimento degli interessi maturati nel periodo dal 26/03/2025 al 03/07/2025 come da offerta contrattuale vigente sulla somma depositata sul conto al netto degli oneri fiscali”.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il 26/03/2025 parte ricorrente ha inserito la seconda richiesta di attivazione del vincolo senza accorgersi che il saldo disponibile sul conto era pari a € 15.663,16, dunque inferiore alla somma che intendeva vincolare (€ 15.700,00): ciò in quanto, dopo aver accreditato la somma derivante dal primo vincolo, ha stornato l'importo di € 38,70 per l'imposta di bollo.
- Pertanto, non ha potuto procedere con l'apposizione del vincolo per insufficienza di fondi disponibili.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente afferma quanto segue.

- Il 26/03/2025, il servizio I***, che consente l'accesso al conto deposito, mostrava un saldo disponibile di € 15.700, dunque il sistema visualizzava un saldo non aggiornato.
- Secondo l'intermediario, sarebbe responsabilità del cliente calcolare autonomamente il saldo reale, tenendo conto di eventuali addebiti non ancora contabilizzati: ma il cliente non ha modo di sapere se la contabilità è aggiornata o meno, pertanto si affida a quanto viene visualizzato sul sito, così come si fida delle operazioni che il servizio di internet banking consente di effettuare.
- Il sistema di internet banking ha consentito l'inserimento dell'importo di € 15.700 e ha permesso l'attivazione del vincolo, senza alcun messaggio di avviso o blocco che segnalasse l'insufficienza dei fondi.
- Il cliente non può sapere che la ricevuta rilasciata dal sistema non è valida, se non viene chiaramente indicato al termine dell'operazione.

DIRITTO

Nella presente vicenda parte ricorrente rappresenta di aver inserito nel proprio portale di home banking una disposizione di vincolo per la somma di € 15.700, pari al saldo che risultava disponibile sul conto in conseguenza dello svincolo di un precedente deposito avvenuto il giorno precedente. Il sistema ha accettato la richiesta, senza segnalare alcuna anomalia, ma alla scadenza del nuovo vincolo si accorgeva che in realtà il deposito non era stato attivato: pertanto, chiede “il riconoscimento degli interessi maturati nel periodo dal 26/03/2025 al 03/07/2025 come da offerta contrattuale vigente sulla somma depositata sul conto al netto degli oneri fiscali”.

Dalla documentazione in atti risulta che il 26.03.2025, attraverso il proprio portale di home banking, parte ricorrente inseriva una richiesta di vincolo tramite deposito della somma di € 15.700,00, pari al

saldo che risultava disponibile sul conto in conseguenza dello svincolo di un precedente deposito avvenuto il giorno precedente. A dimostrazione di quanto affermato, la ricorrente allega la schermata del proprio home banking, dalla quale emerge che il sistema aveva accettato la sua richiesta. Il 1°.07.2025, in seguito all'accesso al proprio home banking, si avvedeva che la somma in realtà non era stata vincolata. L'intermediario rappresenta che il saldo disponibile sul conto era in realtà pari a € 15.663,16, dunque inferiore alla somma che la ricorrente intendeva vincolare in quanto, contestualmente all'accredito della somma derivante dal primo vincolo, le addebitava l'importo di € 38,70 per l'imposta di bollo. Precisa altresì che l'inserimento di una disposizione di vincolo costituisce una richiesta, non l'attivazione dello stesso, e che il sistema ha rilasciato automaticamente una ricevuta della disposizione che non equivale all'esecuzione immediata dell'operazione. Considerato che la somma vincolata era inferiore alla effettiva disponibilità sul conto, il contratto di deposito non si è perfezionato, quindi gli interessi non sono maturati.

Ciò posto, il Collegio rileva che il vincolo non è stato eseguito in quanto la ricorrente ha proposto di vincolare una somma maggiore rispetto a quella effettivamente disponibile sul conto: questo è accaduto in conformità a quanto stabilito nelle condizioni contrattuali al punto 4.1, rubricato "Presupposti per la costituzione delle partite vincolate". Per un verso, è quindi evidente che in tale fattispecie di richiesta di deposito online il cliente non viene immediatamente avvisato dell'insufficienza di fondi disponibili, né sembra predisposto un sistema di alert successivo in merito all'esito negativo dell'operazione. D'altra parte, in caso di esito positivo, viene invece comunicata al cliente l'avvenuta apposizione del vincolo, come accaduto in occasione di precedente richiesta avanzata dalla ricorrente e dimostrato dal documento inviato alla stessa e intitolato "Conferma di vincolo conto deposito" del 26/09/2023.

Orbene, il Collegio osserva, in primo luogo, che non è provato il fatto che, al momento della richiesta, il saldo disponibile visibile nella schermata di home banking non fosse aggiornato con l'addebito fiscale; rispetto a tale circostanza il resistente non prende posizione. Tuttavia, va anche considerato che la richiesta di vincolo è stata effettuata il giorno immediatamente successivo all'accredito della somma, potendo dunque non essere stata ancora conteggiata l'imposta di bollo per mere ragioni di tempo. Va altresì evidenziato che detta imposta è, appunto, obbligatoria e che la ricorrente probabilmente non ha ricordato questa imposizione fiscale che ha diminuito la somma appena svincolata. D'altra parte, la stessa non si è preoccupata di verificare se la richiesta fosse andata a buon fine, essendosi avveduta solo dopo due mesi che la somma non era stata vincolata, nonostante abbia in passato ricevuto la comunicazione di conferma dello stesso tipo di operazione, come sopra costatato. Il Collegio ritiene dunque che all'intermediario non vada imputata alcuna responsabilità per il mancato vincolo, avendo dovuto la ricorrente diligentemente verificare l'effettiva esecuzione della operazione, *rectius* la conclusione del contratto di deposito vincolato, posto che non ha ricevuto alcuna conferma successiva e che la richiesta inoltrata consiste, appunto, in una proposta contrattuale che l'intermediario si riserva di accettare. Viene dunque meno il fondamento della richiesta risarcitoria.

Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE